

Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027

Decisione C(2022) 8268 del 14 novembre 2022

CCI: 2021IT16RFPR002

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA

- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1148/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- CONSIDERATO** l'articolo 38, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 secondo cui *“Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l'applicazione del principio di trasparenza”*;
- RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, *“Il regolamento interno disciplina l'esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato. Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza”*;
- VISTO** l'art. 53 del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 febbraio 2020, il quale stabilisce che l'Autorità di gestione dei fondi europei e dei Programmi Operativi nazionali *“ove non diversamente individuata, è il Vice Direttore generale della pubblica sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 22 giugno 2022 con il quale sono state conferite al Prefetto Dott. Stefano Gambacurta le funzioni di Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per l'attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;
- VISTO** il citato art. 53 del richiamato Decreto del Ministro dell'Interno del 6 febbraio 2020, che individua le funzioni e l'articolazione della Segreteria tecnico-amministrativa dei fondi europei e programmi operativi nazionali dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione Forze di Polizia quale struttura che *“assicura il supporto all'Autorità di gestione – Autorità responsabile dei fondi europei e dei programmi operativi nazionali nelle attività di programmazione, attuazione e gestione dei fondi assegnati e dei programmi operativi nazionali, nonché nelle attività di relazione e raccordo con la*

Commissione europea, i Ministeri, le regioni ed ogni altro ente ed organismo interessato dall'attuazione e dalle progettualità finanziate con i medesimi fondi europei”;

VISTO il Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022) 8268 *final* del 14 novembre 2022;

VISTO il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 2377 del 23 gennaio 2023 con il quale è istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale Sicurezza per la legalità 2021-2027 dell'Italia

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

(Composizione)

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Autorità di gestione del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027.

Sono membri del Comitato di Sorveglianza (con diritto di voto):

- l'Autorità di gestione del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027, in qualità di Presidente;
- l'organismo del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027 che svolge la funzione contabile;
- un “Punto di Contatto” qualificato per la verifica della conformità del Programma alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, incardinato nella struttura dell'Autorità di gestione del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027;
- un rappresentante designato dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- un rappresentante designato del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- un rappresentante designato del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante designato del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante designato del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante designato del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno;
- un rappresentante designato dell'Arma dei Carabinieri;
- un rappresentante designato della Guardia di Finanza;
- un rappresentante designato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- un rappresentante designato dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- un rappresentante designato della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- un rappresentante designato dell'Unione Province Italiane (UPI);
- un rappresentante designato dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);

- un rappresentante designato per ciascuno dei seguenti Programmi Regionali cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale:
 - Programma Regionale Basilicata FESR 2021-2027;
 - Programma Regionale Campania FESR 2021-2027;
 - Programma Regionale Calabria FESR 2021-2027;
 - Programma Regionale Molise FESR 2021-2027;
 - Programma Regionale Puglia FESR 2021-2027;
 - Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027;
 - Programma Regionale Sicilia FESR 2021-2027;
- un rappresentante designato della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
- un rappresentante designato della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);
- un rappresentante designato dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL);
- un rappresentante designato dell'Unione Generale del Lavoro (UGL);
- un rappresentante designato dell'Unioncamere;
- un rappresentante designato della Confindustria;
- un rappresentante designato della Confesercenti;
- un rappresentante designato della Confcommercio;
- un rappresentante designato della Confartigianato;
- un rappresentante designato della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
- un rappresentante designato della Confcooperative
- un rappresentante designato per il Forum nazionale del terzo settore.

I membri del Comitato di Sorveglianza dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interessi e, tal fine, sono chiamati a sottoscrivere un'apposita autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse.

Partecipa ai lavori del Comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza un rappresentante della Direzione Generale della Politica regionale della Commissione europea.

Sono invitati permanenti alle sedute del Comitato di Sorveglianza (senza diritto di voto):

- un rappresentante designato del Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante designato del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante designato dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante designato della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali (SVI) - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- un rappresentante designato per il PNRR;
- un rappresentante designato per ciascuno dei seguenti Programmi Nazionali:
 - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027;
 - Programma Nazionale "Equità nella Salute" 2021-2027;
 - Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027;
 - Programma Nazionale "METRO plus e città medie Sud" 2021-2027;

- Programma Nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale” 2021-2027;
- Programma Nazionale “Cultura” 2021-2027;
- Programma Nazionale “Capacità per la coesione AT” 2021-2027;
- l’Autorità di audit del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027;
- il Valutatore indipendente del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027.

Ciascuno dei membri e degli invitati permanenti può essere sostituito da un supplente appositamente designato dall’Amministrazione, dall’Ente o dall’Organismo rappresentato, previa comunicazione all’Autorità di Gestione.

Il presidente del Comitato di Sorveglianza può invitare esperti di specifiche tematiche e rappresentanti di altre Amministrazioni.

La Segreteria tecnico-amministrativa dei fondi europei e programmi operativi nazionali cura l’elenco dei rappresentanti designati dai membri e dagli invitati permanenti e lo aggiorna regolarmente, pubblicando l’elenco aggiornato sul sito web del PN prima di ogni riunione del Comitato di Sorveglianza.

Per i membri e gli invitati del Comitato di Sorveglianza non sono previsti rimborsi spese.

Articolo 2

(Funzioni)

Il Presidente informa il Comitato sull’andamento del Programma Nazionale assumendo, ove necessario, tutte le iniziative idonee ad assicurare l’attuazione e la completa funzionalità del Comitato stesso.

Ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il Comitato di Sorveglianza assolve le funzioni di seguito indicate.

- Esamina:
 - a) i progressi compiuti nell’attuazione del Programma Nazionale e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
 - b) le questioni che incidono sulla performance del Programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - c) il contributo del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese che sono connesse all’attuazione del programma;
 - d) i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
 - e) l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - f) i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
 - g) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione;
 - h) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.
- Approva:
 - a) il proprio Regolamento interno e le sue successive modifiche;
 - b) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
 - c) la relazione finale in materia di performance per il Programma Nazionale;

- d) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- e) le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di gestione.

Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 l'Autorità di gestione:

- fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Articolo 3

(Convocazione e riunioni)

Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri, in caso di situazioni di necessità debitamente motivate.

Il Comitato si può riunire presso la sede indicata all'atto della convocazione, in videoconferenza o in modalità ibrida.

Su iniziativa del Presidente e previa comunicazione a tutti i membri del Comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici e/o tematici.

La Segreteria tecnico-amministrativa dei fondi europei e programmi operativi nazionali (di seguito Segreteria tecnico-amministrativa) è responsabile dell'organizzazione delle riunioni, della preparazione dei documenti necessari ai lavori, della stesura della sintesi delle decisioni assunte e del verbale delle riunioni.

Articolo 4

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

L'Autorità di gestione definisce, per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa, l'ordine del giorno delle riunioni e la composizione degli eventuali invitati in qualità di esperti di specifiche tematiche e rappresentanti di altre Amministrazioni.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza, per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa, invia la convocazione a tutti i membri, alla Direzione Generale della Politica regionale della Commissione europea e agli invitati permanenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.

I membri e gli invitati permanenti possono richiedere entro 10 giorni lavorativi dalla riunione l'inserimento di altri temi da discutere ritenuti sostanziali.

L'ordine del giorno definitivo e i documenti da sottoporre all'approvazione del Comitato di Sorveglianza vengono trasmessi, al più tardi, 10 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, motivata, il Presidente, il Direttore della Segreteria tecnico-amministrativa o uno o più membri del Comitato possono richiedere di inserire e sottoporre all'esame del Comitato stesso punti o argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

È fatto carico ai membri e agli invitati permanenti del Comitato di comunicare alla Segreteria tecnico-amministrativa i propri indirizzi di posta elettronica certificata, posta elettronica nonché ogni eventuale variazione intervenuta agli stessi.

Articolo 5

(Consultazioni d'urgenza)

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato, purché ciascun membro ne venga a conoscenza almeno 7 giorni lavorativi prima della riunione.

I membri del Comitato possono chiedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di ordine del giorno, l'inserimento di temi da discutere, debitamente motivati e dettagliati.

I membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, provvedono a trasmetterli alla Segreteria tecnico-amministrativa almeno 5 giorni lavorativi precedenti la riunione.

Il Presidente, valutate le eventuali proposte, formalizza ed invia per posta elettronica l'ordine del giorno definitivo ed i documenti necessari ai lavori, almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione.

Articolo 6

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il consenso della maggioranza semplice dei membri presenti ai lavori.

In caso di parità di votazioni, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti o dissenzienti. Il silenzio equivale al consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica sostanziale che necessita di ulteriori approfondimenti.

Nei casi di necessità, i membri del Comitato possono deliberare attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal successivo articolo 7.

Articolo 7

(Verbali)

Al termine di ciascuna seduta, la Segreteria tecnico-amministrativa predispone un verbale della riunione che riporta sinteticamente, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai membri del Comitato, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla riunione e sono approvati su iniziativa del Presidente, ove possibile, attraverso consultazione scritta di cui al successivo articolo 8, ovvero ponendo gli stessi all'ordine del giorno della successiva riunione.

Eventuali richieste di integrazione o modifica sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnico-amministrativa in tempo utile per l'approvazione del verbale secondo le modalità stabilite al precedente capoverso.

Articolo 8

(Consultazioni per iscritto)

Laddove le circostanze lo richiedano, il Presidente può attivare una procedura di consultazione per iscritto interessando quantomeno tutti i membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione per iscritto devono essere inviati ai membri, alla Direzione Generale della Politica regionale della Commissione europea e agli invitati permanenti, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione mediante posta elettronica certificata ovvero posta elettronica.

In caso di particolare urgenza, il Presidente può ridurre il termine sopraindicato a non meno di 5 giorni lavorativi.

La mancata comunicazione per iscritto da parte di un membro del Comitato nel termine sopra indicato del proprio parere equivale ad assenso.

In assenza di obiezioni la decisione sarà adottata decorso tale termine. In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte con il consenso della maggioranza semplice dei membri.

Articolo 9

(Gruppi tecnici di lavoro)

Il Comitato di Sorveglianza può, su proposta dell'Autorità di gestione, istituire dei "gruppi tecnici di lavoro" settoriali e tematici.

I gruppi tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato e secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato. Le modalità stabilite dal Comitato sono volte ad assicurare che i gruppi tecnici di lavoro si riuniscano a cadenza regolare per garantire la continuità delle relative attività.

La composizione dei gruppi tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di gestione e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e dei criteri di interesse per tema di riferimento specifico.

Articolo 10

(Trasparenza e pubblicità)

Il Comitato garantisce la massima trasparenza ed informazione sui lavori svolti.

La Segreteria tecnico-amministrativa cura la pubblicazione sul *sito web* dei documenti rilevanti ai sensi dell'art. 38, comma 4, e dell'art. 39, comma 1, del citato Regolamento (UE) 2021/1060.

Al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente può disporre la diffusione di un comunicato stampa, anche mediante il sito internet del Programma Nazionale, che riprenda i principali argomenti trattati durante la seduta.

Articolo 11

(Norme attuative e disposizioni di chiusura)

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Eventuali dubbi interpretativi riguardanti il Regolamento interno sono chiariti dall'Autorità di Gestione.

Per le disposizioni non espressamente previste dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel Programma Nazionale e nella normativa richiamata in premessa o comunque pertinente.